

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
98/C 296/01	ECU.....	1
98/C 296/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
98/C 296/03	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	3
98/C 296/04	Aiuti di Stato — C 23/98 (ex N 895/96) — Austria (*)	4
98/C 296/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1315 — ENW/Eastern) (*)	9
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
98/C 296/06	Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione	10

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

23 settembre 1998

(98/C 296/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,4793	Marco finlandese	5,97787
Corona danese	7,46738	Corona svedese	9,18504
Marco tedesco	1,96215	Sterlina inglese	0,690609
Dracma greca	337,878	Dollaro USA	1,15870
Peseta spagnola	166,645	Dollaro canadese	1,77351
Franco francese	6,57947	Yen giapponese	158,395
Sterlina irlandese	0,784764	Franco svizzero	1,62624
Lira italiana	1939,11	Corona norvegese	8,74648
Fiorino olandese	2,21266	Corona islandese	80,9702
Scellino austriaco	13,8060	Dollaro australiano	2,00711
Scudo portoghese	201,220	Dollaro neozelandese	2,36712
		Rand sudafricano	6,85663

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(98/C 296/02)

[Stabiliti il del 22 settembre 1998 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	nessuna quotazione	
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (¹)		Almendralejo	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	nessuna quotazione (¹)	
Béziers	4,009	105 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	3,992	104 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	nessuna quotazione		Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (¹)	
Nîmes	4,037	105 %	Villarrobledo	nessuna quotazione (¹)	
Perpignan	nessuna quotazione		Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione		Bari	nessuna quotazione	
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	nessuna quotazione	
Reggio Emilia	nessuna quotazione		Ravenna (Lugo, Faenza)	2,786	73 %
Treviso	4,306	112 %	Trapani (Alcamo)	2,508	66 %
Verona (per i vini locali)	4,686	122 %	Treviso	3,926	103 %
Prezzo rappresentativo	4,164	109 %	Prezzo rappresentativo	2,840	74 %
<i>R II Prezzo d'orientamento*</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento*</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinpfalz (Oberhaardt)	56,822	69 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	55,446	67 %
Falset	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione (¹)		Prezzo rappresentativo	56,494	68 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (¹)			ECU/hl	
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento*</i>	94,570	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (¹)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	3,546	93 %			
Barletta	3,293	86 %			
Cagliari	nessuna quotazione				
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	3,406	89 %			
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento*</i>	62,150				
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione				

(¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1.2.1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(98/C 296/03)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale I — Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Australia e la Nuova Zelanda (divisione I-C-2), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles ⁽³⁾, in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Cloruro di potassio	Belarus Federazione Russa Ucraina	Dazio	Regolamento (CE) n. 643/94 (GU L 80 del 24.3.1994)	24.3.1999

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽³⁾ Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.

AIUTI DI STATO

C 23/98 (ex N 895/96)

Austria

(98/C 296/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati e relativa agli aiuti che il governo austriaco intende concedere a favore di KNP Leykam, Austria.**

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo austriaco della sua decisione di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

«I. ANTEFATTI

Nel novembre 1996, le autorità austriache hanno notificato una proposta di aiuto "ad hoc" dell'importo di 3,53 milioni di ECU (48,38 milioni di ATS) che intendevano accordare nel quadro degli aiuti alla ricerca e sviluppo all'impresa KNP Leykam, il principale produttore europeo di carta patinata senza legno. L'aiuto era finalizzato all'elaborazione di un "sistema computerizzato di controllo della cartiera" (MICS) relativo in modo specifico alla costruzione di una nuova macchina continua per la produzione di carta (PM11) nello stabilimento di Gratkorn, in Austria.

Alle autorità austriache sono state richieste diverse precisazioni nei mesi di gennaio, luglio, ottobre, e da ultimo con lettera datata 16 dicembre 1997, al fine di verificare la conformità della proposta misura di aiuto con i criteri definiti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5). In particolare sono state espresse perplessità per quanto riguarda il carattere "precompetitivo" del progetto e l'effetto di "incentivazione" dell'aiuto previsto. Le autorità austriache hanno risposto alle domande poste fornendo informazioni complementari nel febbraio, marzo e ottobre 1997, e infine con lettera del 6 febbraio 1998, registrata il 9 febbraio 1998. Nel mese di aprile 1997, ha anche avuto luogo una riunione con le autorità austriache.

Il progetto di "sistema computerizzato di controllo della cartiera" (MICS) ha una durata prevista di tre anni (1995-1998) e il costo ammissibile a beneficiare degli aiuti R&S è indicato in 8,86 milioni di ECU (120,95 milioni di ATS). La misura di aiuto proposta, pari a 3,53 milioni di ECU (48,38 milioni di ATS), corrisponde ad un'intensità di aiuto del 40 %. Il progetto è stato avviato nel dicembre 1995, dopo che KNP Leykam aveva presentato una richiesta formale di aiuto presso le autorità austriache nel novembre 1995.

II. L'IMPRESA

L'impresa KNP Leykam, principale produttore europeo di carta patinata senza legno, che detiene una quota di mercato del 15 %, e stata costituita nel 1993 dalla fusione tra i reparti cartari delle società NV Koninklijke KNP BT (Paesi Bassi) e Leykam Mürztaler (Austria) (*). Gli impianti di produzione sono situati nei Paesi Bassi (Maastricht e Nijmegen), in Belgio (Lanaken) e in Austria (Gratkorn).

Nel 1995, KNP BT ha intrapreso un programma di investimenti nell'impresa KNP Leykam, destinato a migliorarne considerevolmente il livello produttivo e qualitativo. È stato deciso di investire 471 milioni di ECU (1 050 milioni di NLG) per la costruzione di una nuova macchina continua (PM11) inserita in un reparto produttivo nello stabilimento di Gratkorn (**). In un mercato caratterizzato da una cronica sovraccapacità e da prezzi della carta in ribasso, l'investimento in questione mirava a fare di KNP Leykam il produttore di carta patinata senza legno più competitivo d'Europa (**).

Nel gennaio 1997, KNP BT ha intrapreso un programma di riorganizzazione volto a ridurre i costi strutturali ed ha altresì espresso la propria intenzione di trovare un partner strategico per KNP Leykam al fine di realizzare ulteriori economie di scala e sinergie produttive. In Austria, la sostituzione di quattro vecchie macchine continue con il nuovo modello PM11 comporta, nell'ambito del programma di riorganizzazione, la perdita di 500 posti di lavoro. Il nuovo macchinario PM11 avrà una capacità annuale di 470 000 tonnellate di carta patinata senza legno (*).

(*) Jahresbericht (relazione annuale) KNP BT 1996, pag. 14

(**) Jahresbericht KNP Leykam 1996, pag. 10.

(*) Jahresbericht KNP BT 1996, pag. 32.

(*) Cfr. Jahresbericht KNP BT 1996, pag. 32, nonché <http://www.knpbt.nl/press/16.html>, "Reorganisation at KNP Leykam", datato 22. gennaio 1997.

In occasione di un'operazione di concentrazione conclusa il 31 dicembre 1997, la società Sappi (Sudafrica) ha acquisito la partecipazione effettiva di KNP BT in KNP Leykam, ad un prezzo di 500 milioni di ECU, corrispondente al suo valore contabile netto stimato. Il nuovo macchinario PM11 ha iniziato con successo l'attività di produzione nell'ottobre 1997. Il consiglio di amministrazione dell'impresa SAPPi ritiene che il 1998 farà registrare un netto aumento dei profitti rispetto al 1997⁽³⁾. Le autorità austriache hanno dichiarato che, stando a quanto riferito, SAPPi (Sudafrica) dovrebbe acquisire il controllo del 91,5 % su KNP Leykam, per un prezzo di acquisto di circa 1,5 miliardi di NLG (674 milioni di ECU). L'acquisto comprende tutte le unità produttive di KNP Leykam e pertanto anche il nuovo macchinario PM11, oltre a tutti i benefici eventualmente derivanti dai futuri miglioramenti che saranno apportati al sistema MICS e tutti i debiti della società.

Il gruppo SAPPi così allargato è in procinto di diventare il principale produttore di carta patinata senza legno nel mondo, con il 22 % delle quote di mercato in Europa⁽⁴⁾.

III. IL PROGETTO DI AIUTO

1. Il sistema computerizzato di controllo della cartiera

La proposta nell'accordare un aiuto alla ricerca e sviluppo finalizzato alla creazione di un "sistema computerizzato di informazione e di controllo della cartiera" (MICS) che dovrà fare parte integrante della nuova macchina continua PM11 a Gratkorn, in Austria.

Il progetto ha una durata prevista di tre anni (1995-1998) ed il costo ammissibile a beneficiare degli aiuti R&S è indicato in 8,86 milioni di ECU (120,95 milioni di ATS). L'entità dell'aiuto proposto, pari a 3,53 milioni di ECU (48,38 milioni di ATS), corrisponde ad un'intensità del 40 %, da disaggregarsi in un'intensità del 25 % ammissibile a titolo di attività di sviluppo precompetitiva, più una maggiorazione di 15 punti percentuali (cfr. punto 5.10.3 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo) applicabile in quanto il progetto si iscrive negli obiettivi del quarto programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e rientra, in particolare, nel programma di lavoro di Esprit, settore 8, "Integrazione nella fabbricazione", area 3: "Sistemi di produzione e attrezzature intelligenti" (Compiti da 8.11 a 8.15).

Il programma di lavoro del progetto è descritto in termini generici come un nuovo sistema computerizzato (tecnologie dell'informazione) di controllo dei processi produttivi che permette di integrare il controllo in tempo reale e il controllo intelligente dei singoli processi e del sistema produttivo con la gestione delle commesse, la

pianificazione della produzione, la logistica ed il controllo qualitativo.

Le fasi salienti del progetto sono chiaramente precisate nella descrizione dei diversi passaggi necessari all'applicazione produttiva del sistema MICS. All'epoca della notifica del novembre 1996, erano state completate le versioni dette "preliminari" α (alfa) e β (beta) di MICS, relative al controllo dei processi produttivi.

Nell'ottobre 1996, KNP Leykam ha commissionato a Honeywell (Varkaus, Finlandia)⁽⁷⁾ un sistema di automazione dei processi per la PM11 comprendente la macchina continua, la macchina patinatrice, la preparazione dell'impasto e la cucina di patina. Questo sistema estende il controllo in tempo reale all'insieme del sistema di produzione di carta, gestendo in modo unificato i processi, la produzione e la gestione aziendale. A quanto sembra, il progetto MICS consiste nello sviluppo di specifici software applicativi da utilizzare nell'ambito del sistema di automazione dei processi di Honeywell. La produzione commerciale con la PM11 è stata avviata nell'ottobre 1997, sebbene il sistema informatico MICS non fosse pienamente ottimizzato, in quanto non si prevede di raggiungere la piena capacità produttiva prima del 1999.

2. I subappaltatori

Mentre il costo totale del progetto ammonta a 8,7 milioni di ECU (120,95 milioni di ATS), i costi sostenuti direttamente da KNP Leykam ammontano soltanto a 2,8 milioni di ECU (38,95 milioni di ATS). Ne consegue che il 68 % circa dei costi del progetto ricade sulle imprese subappaltatrici esterne.

I subappaltatori saranno Bull AG Austria & Servo Data (con un contratto del valore di 3,96 milioni di ECU, ossia 55 milioni di ATS), BEKO Engineering GmbH (0,86 milioni di ECU, ossia 12 milioni di ATS) e Joanneum Research (1,08 milioni di ECU, pari a 15 milioni di ATS).

In risposta alle domande specifiche poste dalla Commissione, le autorità austriache hanno descritto le condizioni di partecipazione delle altre società al progetto MICS come segue:

KNP Leykam ha la responsabilità generale di definire gli obiettivi per ogni settore del progetto, responsabilità che condivide in parte con Bull/Servo Data e Joanneum Research. Le società esterne sono obbligate dal contratto stipulato con KNP Leykam a garantire che gli obiettivi definiti nel progetto siano sviluppati e realizzati conformemente alle direttive in materia di qualità fissate dal progetto MICS. In qualità di impresa responsabile della definizione delle direttive e degli obiettivi del progetto, KNP Leykam è la sola ad assumersi i rischi in caso di mancata realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto.

⁽³⁾ <http://www.sappi.com/press/res.htm>, "Sappi's Results ahead of Market Expectations", datato 18 novembre 1997, 5 marzo 1998.

⁽⁴⁾ <http://www.sappi.com/press/press10.htm>, datato 22 dicembre 1997, 5 marzo 1998.

⁽⁷⁾ <http://www.honeywell.fi/english/u1110e.html>, "Honeywell to deliver automation for world's biggest fine paper machine at KNP Leykam", datato 11 ottobre 1996.

I subappaltatori contribuiranno al progetto come segue:

Bull AG Austria è stata associata al progetto MICS nel quadro di un'impresa comune con Servo Data. Bull risulta il solo contraente nei confronti di KNP Leykam, benché Servo Data fornisca il direttore di progetto (esterno). Il contratto di Bull/Servo Data è attualmente eseguito in modo scaglionato, in funzione delle varie tappe del progetto MICS. La partecipazione di Bull al progetto riguarda principalmente le questioni legate al materiale informatico e al sistema (server cliente, interfaccia), nonché all'integrazione dei sistemi di controllo dei processi e della qualità.

Servo Data è un'impresa di consulenze specializzata nel campo delle tecnologie dell'informazione con uffici in Austria, in Germania e negli Stati Uniti. Fornisce consulenza nel settore delle tecnologie dell'informazione, dell'elaborazione di sistemi mirati, dello sviluppo di applicazioni specifiche per le imprese, e si occupa anche della formazione didattica all'utilizzo dei sistemi informatici e delle più recenti tecniche di gestione dei progetti e di gestione dell'informazione. Uno dei principali settori di specializzazione di Servo Data è l'industria cartaria e della cellulosa. Il ruolo di Servo Data nel progetto MICS consiste principalmente, in quanto partner di Bull in un'impresa comune, nel concepire e attuare processi e applicazioni per l'azienda.

BEKO Engineering GmbH è una delle principali società di servizi e di ingegneria informatica in Austria. La gamma di servizi e di prodotti che propone comprende i servizi di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informazione oltre che l'attuazione di progetti e di soluzioni informatiche specifiche per le imprese. La sua partecipazione al progetto MICS verte soprattutto nei settori dell'ideazione e dell'attuazione. Anche il contratto che lega BEKO Engineering GmbH a KNP Leykam è eseguito in varie fasi, in funzione dell'evoluzione del progetto MICS.

Joanneum Research è la seconda maggiore impresa indipendente specializzata nella ricerca e sviluppo in Austria. Mantiene legami stretti con le università austriache. Il contributo principale di Joanneum al progetto riguarda i settori dell'assicurazione della qualità industriale, l'ingegneria relativa alla qualità statistica, il controllo dei processi nell'industria cartaria, le previsioni nonché i sistemi di ottimizzazione nella produzione della carta.

3. La posizione del governo austriaco

Secondo le autorità austriache, il progetto deve essere considerato come attività di sviluppo precompetitiva, in quanto è finalizzato allo sviluppo di un prototipo di un software integrato di controllo della produzione completamente nuovo, che non è pronto per essere commercializzato. Secondo le stesse autorità, lo sviluppo del sistema MICS va oltre alle modifiche di routine o periodiche dei sistemi di controllo di produzione esistenti. Infatti, non esiste attualmente al mondo un sistema computerizzato di controllo, soprattutto dotato di interfaccia grafica per l'utente, che possa avere un'applicazione in-

dustriale, in particolare nell'industria cartaria. Quanto all'effetto di incentivazione sopra menzionato, le autorità austriache sottolineano che KNP Leykam avrebbe anche potuto decidere di fare funzionare il nuovo macchinario PM11 sulla base dell'attuale sistema informatico e di automazione applicato alla raccolta dei dati relativi alla produzione ed al controllo della produzione (Betriebsdatenerfassung, BDE), che si sarebbe potuto adattare a PM11 con un costo nettamente inferiore. Il miglioramento del sistema BDE sarebbe stato considerato dalle autorità austriache come un investimento finalizzato alla sostituzione, che non implica alcuna attività di ricerca e sviluppo. Senza la prospettiva di un finanziamento pubblico, il progetto MICS non sarebbe stato concepito e la società avrebbe scelto di ottimizzare il software di informazione e di produzione esistente.

Le autorità austriache, alle quali è stato espressamente chiesto di fornire dati che permettano di considerare i risparmi sui costi e la redditività dei capitali investiti previsti dallo sviluppo e dall'utilizzo del sistema informatico MICS, da un lato, rispetto all'utilizzo di una versione migliorata del sistema automatizzato attualmente esistente a Gratkorn, dall'altro, hanno risposto che il sistema MICS presentava alcuni vantaggi: una più rapida elaborazione dei dati dovuta all'interfaccia grafica per l'utente, una riduzione delle operazioni manuali dovuta ad una maggiore integrazione del sistema ed alle interfacce interamente automatizzate, una gestione più efficace dell'informazione basata su un flusso di informazioni più sistematico, senza contare tutti i vantaggi di un sistema di base moderno al quale è possibile aggiungere funzioni supplementari in futuro. Secondo le autorità austriache, è tuttavia impossibile, in questa fase, quantificare i vantaggi finanziari del sistema. Atteso che il costo derivante dallo sviluppo di un nuovo sistema (MICS) è considerevolmente più elevato di quello che si deve sostenere per modificare il sistema esistente, i vantaggi finanziari derivanti dallo sviluppo del nuovo sistema risultano trascurabili.

Per quanto riguarda il tipo di collaborazione realizzata con Joanneum Research, le autorità austriache affermano che non si tratta di una collaborazione puramente commerciale. Secondo le stesse, infatti, uno dei principali obiettivi di KNP Leykam è di fungere da industria sperimentale per i più recenti sviluppi scientifici e per i modelli statistici di controllo, ed al contempo ottenere l'accesso alle conoscenze teoriche grazie all'aiuto di scienziati molto qualificati, e ciò, indipendentemente da qualsiasi forma di aiuto. Sottolineano inoltre che Joanneum Research sarà autorizzato a pubblicare i risultati delle ricerche scientifiche che non si riferiscono all'impresa stessa.

IV. VALUTAZIONE

Il mercato europeo della carta patinata senza legno è frammentato e soffre da alcuni tempi di sovraccapacità. Si prevede che il settore farà registrare altre operazioni di concentrazione e razionalizzazione. Oltre a KNP Leykam esistono produttori di carta patinata senza legno in Finlandia, in Svezia, in Francia, in Germania e in Italia.

Il progetto di aiuto notificato ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, e dunque nel divieto generale di aiuti di Stato. La compatibilità dell'aiuto in questione con il mercato comune è discutibile. Gli aiuti destinati a promuovere progetti di ricerca e di sviluppo possono, tuttavia, di norma, godere di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE, ed essere dichiarati compatibili con il mercato comune, qualora il progetto di aiuto soddisfi tutte le condizioni enunciate nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5).

Affinché si possa intraprendere una valutazione in tal senso, occorrerebbe dimostrare che il progetto in questione corrisponde pienamente, come affermano le autorità austriache, alla definizione di "attività di sviluppo precompetitiva" (disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, allegato I). D'altra parte, la citata disciplina (punto 6.5) attribuisce un'importanza particolare all'effetto di incentivazione prodotto quando l'aiuto è concesso ad una grande impresa che effettua ricerche prossime al mercato. È anche necessario dimostrare che l'aiuto previsto permetterà alle imprese di condurre ricerche che non avrebbero potuto realizzare senza aiuto (punto 6.2), che sarà un fattore di incentivazione necessario, e che non costituisce in alcun caso un aiuto al funzionamento (punto 6.3).

1. Il carattere di attività di sviluppo precompetitiva del progetto

"L'attività di sviluppo precompetitiva" esclude la creazione di un primo prototipo che può essere utilizzato a fini commerciali (diretti), i progetti di dimostrazione o i progetti pilota che possono essere convertiti o utilizzati a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale, oltre che le modifiche di routine o periodiche apportate a prodotti o ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche rappresentano miglioramenti (disciplina citata, allegato I).

Alla luce di quanto precede, a quanto sembra il progetto di software (tecnologie dell'informazione) MICS fa parte integrante del progetto d'investimento riguardante la macchina continua PM11 per la produzione commerciale di carta. Il progetto MICS sembra concernere lo sviluppo di specifici software applicativi da utilizzare sulla base del sistema di automazione dei processi commissionato a Honeywell nell'ottobre 1996 (cfr. sezione III.1, ultimo paragrafo).

Benché le autorità austriache affermino che il progetto è condotto nell'ambito di una cooperazione, in particolare con un istituto di ricerca, la Commissione conclude, in base alla descrizione delle condizioni dei contratti fornita dalle autorità austriache (cfr. III.2) che — a quanto ri-

sulta dalla notifica — KNP Leykam sarebbe il solo a beneficiare dell'aiuto, che i subappaltatori forniscono i loro servizi a KNP Leykam nel quadro di un accordo puramente commerciale, e che il progetto non rappresenta una cooperazione tra diverse parti.

D'altra parte, una quota molto cospicua dei costi — quasi il 68 % del costo totale progetto — riguarda contratti di subappalto con imprese esterne. Il contributo di KNP Leykam rappresenta in tal modo meno di un terzo del programma di lavoro in termini di costi. La Commissione osserva che la ricerca in questione non è condotta in modo prevalente dal beneficiario dell'aiuto.

Basandosi su questi elementi, la Commissione dubita seriamente che il progetto di aiuto possa essere descritto come una "attività di sviluppo precompetitiva" ai sensi della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato, nemmeno all'epoca dell'avvio del progetto nel dicembre 1995, e ritiene che configuri piuttosto un progetto di investimento finalizzato allo sviluppo di una nuova macchina continua (PM11).

Inoltre, se il progetto dovesse essere considerato come un'attività di sviluppo precompetitiva, l'applicazione di una maggiorazione pari a 15 punti percentuali, in virtù del punto 5.10.3 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, dovrebbe essere giustificata da una descrizione più dettagliata del programma di lavoro notificato (cfr. III.1, secondo paragrafo). In tal modo, la Commissione sarebbe in grado di verificare se sono soddisfatti gli obiettivi concreti di uno specifico programma di lavoro e le condizioni di applicazione della maggiorazione enunciate nel quadro degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

2. L'effetto di incentivazione della proposta di aiuto

L'effetto di "incentivazione" dell'aiuto previsto — permettere all'impresa di realizzare ricerche che non avrebbe potuto condurre senza quest'aiuto — sembra discutibile. Nella presente valutazione della Commissione, il progetto di software (tecnologie dell'informazione) MICS fa parte integrante del progetto di investimento riguardante la macchina continua PM11, senza la quale né la redditività commerciale, né gli obiettivi in materia di qualità e di costo potrebbero essere raggiunti.

Tuttavia, le autorità austriache affermano che, senza la prospettiva di un finanziamento pubblico, il progetto MICS non sarebbe nato e l'impresa avrebbe ottimizzato il software di informazione e di produzione esistente. Infine, esse affermano che i vantaggi finanziari derivanti dal nuovo sistema sono trascurabili (cfr. III.3).

La Commissione è del parere, tuttavia, che KNP Leykam, avrebbe dovuto, agendo in base alle normali pratiche di gestione aziendale, effettuare stime circa la riduzione dei costi e la redditività dei capitali investiti, tenuto conto della durata di vita utile della macchina continua PM11, prima di dare avvio al progetto in questione, in particolare per quanto riguarda la flessibilità operativa, l'aumento dell'affidabilità (minori tempi morti nell'utilizzo della macchina) e la riduzione degli oneri salariali grazie ad un elevato grado di automazione. Inoltre, visto che una versione provvisoria del sistema MICS funziona dall'ottobre 1996, la Commissione ritiene che la società dovrebbe disporre oramai di stime affidabili relative alla riduzione dei costi connessi all'utilizzo di un sistema MICS pienamente operativo rispetto alla versione migliorata del programma informatico e di produzione attualmente utilizzato a Gratkorn.

V. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, la Commissione nutre seri dubbi, allo stadio attuale, sulla compatibilità del progetto di aiuto con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE. Più precisamente, le autorità austriache non hanno dimostrato che l'aiuto proposto comporta un effetto di incentivazione (cfr. punto 6.2 della disciplina R&S).

La Commissione ha deciso pertanto di aprire la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE ed invita il governo austriaco a presentarle le sue osservazioni ed ogni informazione pertinente nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente lettera.

La Commissione ricorda alle autorità austriache che ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, lo Stato membro interessato non può dare attuazione al

progetto di aiuto prima della decisione definitiva della Commissione a conclusione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE. Le imprese beneficiarie che abbiano fruito di qualsiasi aiuto accordato illegalmente, vale a dire senza aspettare la decisione definitiva della Commissione, possono essere tenute a rimborsare gli aiuti conformemente alle procedure ed alle disposizioni nazionali. Il tasso di interesse applicato sarà basato sul tasso di riferimento impiegato nella valutazione dei regimi di aiuto regionale, a decorrere dalla data di erogazione dell'aiuto illegale.

Il governo austriaco è pregato di comunicare alla Commissione, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente lettera, se ritiene che essa contenga informazioni riservate che non devono essere pubblicate.

La Commissione informa il governo austriaco che pubblicherà la presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nel Supplemento EFTA alla Gazzetta stessa, al fine di informare gli altri Stati membri, gli Stati dell'EFTA e i terzi interessati e dare loro l'occasione di formulare le proprie osservazioni. L'Autorità di vigilanza EFTA sarà informata conformemente al protocollo 27 dell'accordo SEE.»

La Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentarle le proprie osservazioni sulle misure in esame entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, inviandole all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno trasmesse al governo austriaco.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/M.1315 — ENW/Eastern)**

(98/C 296/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 14 settembre 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Energie Noord West NV (ENW), appartenente a provincie di Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Harlem e gemeente Velsen, e l'Eastern Group plc (Eastern), appartenente al gruppo Energy Group plc, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa Compass Energy BV, tramite acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— ENW: acquisto e vendita di energia (elettricità, gas naturale); distribuzione di energia ed altri servizi (ad es. consulenza ed ingegneria);

— Eastern: generazione e distribuzione di elettricità e gas naturale, e telecomunicazioni.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1315 — ENW/Eastern, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione

(98/C 296/06)

COM(1998) 492 def. — 98/0270(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 31 agosto 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo,

(1) considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio ⁽¹⁾ fissa le specificazioni tecniche per la prima serie di monete metalliche in euro comprendente otto valori unitari; che i responsabili delle zecche hanno elaborato, sulla scorta del regolamento suddetto, le specificazioni più dettagliate per la produzione;

(2) considerando che il settore delle macchine distributrici, dopo aver esaminato dette specificazioni più dettagliate, ha chiesto di aumentare il peso delle monete da 50 cent per differenziarle maggiormente e ridurre i rischi di frode; che l'Unione europea dei ciechi dopo aver esaminato i primi esemplari prodotti ha deplorato che la zigrinatura del bordo delle monete da 50 e da 10 cent non coincidesse con i campioni da essa approvati nel corso delle consultazioni

che hanno preceduto l'adozione del regolamento (CE) n. 975/98; che, affinché il nuovo sistema venga accettato dai fruitori, sembra opportuno accogliere le richieste del settore delle macchine distributrici e dell'Unione europea dei ciechi; che per rispondere alle esigenze delle industrie di macchine distributrici occorre portare da 7 a 7,8 gr il peso delle monete da 50 cent; che per soddisfare la richiesta dell'Unione europea dei ciechi ed evitare in futuro qualsiasi rischio di errore, è auspicabile ridefinire le caratteristiche del bordo delle monete da 50 e da 10 cent e modificare la specificazione «zigrinatura spessa» in «godronatura», affinché rispecchi meglio la sagomatura iniziale approvata dall'Unione europea dei ciechi per queste due monete;

(3) considerando che è essenziale limitare le modifiche delle specificazioni tecniche a una correzione del peso della moneta da 50 cent, nonché del bordo delle monete da 50 e da 10 cent, per non compromettere il rispetto delle scadenze previste per la produzione e l'immissione in circolazione delle monete metalliche in euro il 1° gennaio 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 975/98 la tabella è così modificata:

1. La quarta fila è così modificata:

a) nella terza colonna il valore «1,69» è sostituito dal valore «1,88»;

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.

- b) nella quarta colonna la cifra «7» è sostituita dalla cifra «7,8»;
- c) nell'ottava colonna i termini «zigrinatura spessa» sono sostituiti dal termine «godronatura».
2. Nella sesta fila, ottava colonna, i termini «zigrinatura spessa» sono sostituiti dal termine «godronatura».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a norma del trattato, fatto salvo l'articolo 109 K, paragrafo 1 e i protocolli n. 11 e n. 12.
